

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI



REGISTRO IMPRESE ANNO 2010: DEPOSITO BILANCI IN FORMATO XBRL



Dispensa di aggiornamento professionale dell'Istituto Nazionale Tributaristi

(Chiusa in Sondrio il 5 maggio 2010)

"Condividere la conoscenza è un modo per raggiungere l'immortalità"
(Tensin Gyatso – 14° Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace)

**REGISTRO IMPRESE ANNO 2010:
DEPOSITO BILANCI IN FORMATO XBRL**

INDICE DELLA DISPENSA

1. COS'E' XBRL	pag. 3
2. LA TASSONOMIA E L'ISTANZA	pag. 4
3. QUALCHE ACCENNO ALL'ITER LEGISLATIVO	pag. 5
4. SOGGETTI OBBLIGATI E MODALITA' DI DEPOSITO	pag. 6
5. CONSERVAZIONE DEL BILANCIO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	pag. 8
6. FIRMA DIGITALE E RAPPRESENTANZA	pag. 9
Allegato: Modello di procura speciale	pag. 11

La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni. Non si risponde di eventuali errori od omissioni presenti nel documento.

REGISTRO IMPRESE ANNO 2010: DEPOSITO BILANCI IN FORMATO XBRL

Cos'è XBRL

XBRL è l'acronimo di **eXtensible Business Reporting Language**, un linguaggio informatico per la comunicazione elettronica basato sul metalinguaggio XML (*eXtensible Markup Language*), del quale si può definire un "dialetto", utilizzato principalmente per la comunicazione e lo scambio elettronico di informazioni contabili e finanziarie. Si tratta, quindi, di un linguaggio cosiddetto "marcatore" o "di marcatura" o "di contrassegno" che identifica con un "codice" univoco ogni voce di bilancio. In un documento redatto secondo le specifiche di questo tipo di linguaggio di markup, singole porzioni di testo vengono "etichettate" attraverso l'utilizzo dei "marcatori" (o tags)

XBRL è un formato elettronico elaborabile che permette di lavorare direttamente sui Bilanci di esercizio elettronici per analizzare in modo standardizzato le situazioni finanziarie e gestionali delle aziende al fine di reperire informazioni sulla loro solvibilità, per decidere se intrattenere o meno rapporti commerciali. Il file XBRL infatti può essere analizzato, convalidato, trasformato e archiviato automaticamente. Per le imprese e per le istituzioni l'adozione del formato XBRL rappresenta quindi un dialogo più semplice e contemporaneamente produce meno costi e più efficienza nella diffusione delle informazioni, rispetto al file PDF/A, che veniva allegato in precedenza, che richiedeva una complessa operazione di imputazione dati su un programma di Analisi di Bilancio. Un documento di bilancio in formato PDF, rappresenta infatti le informazioni di testo, di numeri e di grafica in un unico blocco che può essere visualizzato, stampato o modificato solo con procedure manuali.

Ogni bilancio avrà, quindi, una rappresentazione testuale (visualizzabile e stampabile) e una rappresentazione strutturata (elaborabile); ovviamente il formato strutturato (*XBRL*) sarà del tutto trasparente all'utente che continuerà a visualizzare e stampare il bilancio così come ha fatto sino a oggi nel formato in cui l'ha generato (software dedicati o fogli di calcolo).

La codifica dei dati economico-finanziari avviene attraverso l'interazione fra una "grammatica" (le **specifiche**) e un "dizionario" (la **tassonomia**), in modo che i dati diventino facilmente elaborabili da qualsiasi piattaforma hardware/software in modo immediato.

Il documento contabile (*report*) in cui sono esposti i fatti contabili in linguaggio XBRL è definito "istanza".

Esempio di marcatura XML di un indirizzo:

```
<name>Giuseppe Zambon</name>  
<address>  
<street>Via Caimi 68</street>  
<city>Sondrio</city>  
<country>Italia</country>  
<postcode>23100</postcode>  
</address>  
<telephone>0342210155</telephone>
```

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

La tassonomia e l'istanza

Al fine di consentire una corretta elaborazione, interpretazione e presentazione dei Bilanci in formato XBRL è necessario configurare una tassonomia, cioè un dizionario comune di voci contabili (*condiviso da istituzioni e imprese*) contenente le definizioni, le traduzioni, le relazioni, le regole ed i concetti che riguardano le informazioni rappresentate nel documento contabile.

Per la definizione della tassonomia del formato XBRL si usa la sintassi XML standard, riferita allo schema di tassonomia secondo i Principi Contabili Italiani relativi alla redazione del bilancio civilistico.

La tassonomia proposta da XBRL Italia in data 15-12-2008 ha ottenuto il 5 febbraio 2009 il parere favorevole dell'OIC (*Organismo Italiano di Contabilità*).

Il CNIPA (*Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, ora Digit.Pa*) ha reso disponibili dal 16/02/2009 sul sito http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia_XBRL/ le tassonomie dei documenti che compongono il bilancio come previsto dal DPCM 10/12/2008 in merito alle «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato sulla G.U. 304 del 31/12/2008.

Esempio di rappresentazione (*istanza*) di uno "spaccato" di conto economico in XBRL:

B) Costi della produzione

10)ammortamenti e svalutazioni	2006	2005
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	30.101	23.623
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	769	769
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.332	22.854
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.263	859
Totale ammortamenti e svalutazioni	31.364	24.482

```
<itcc-
ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniImmaterialiMaterialiAltreSvalutazioniImmo
bilizzazioni contextRef="d_2006" unitRef="eur" decimals="0">30101</itcc-
ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniImmaterialiMaterialiAltreSvalutazioniImmo
bilizzazioni>
<itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniImmateriali contextRef="d_2006"
unitRef="eur" decimals="0">769</itcc-
ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniImmateriali>
<itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniMateriali contextRef="d_2006"
unitRef="eur" decimals="0">29332</itcc-
ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniMateriali>
<itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniSvalutazioniCreditiCompresiAttivoCircolanteDisponibilitaLiquide
contextRef="d_2006" unitRef="eur" decimals="0">1263</itcc-
ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniSvalutazioniCreditiCompresiAttivoCircolanteDisponibilitaLiquide>
<itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniTotaleAmmortamentiSvalutazioni contextRef="d_2006" unitRef="eur"
decimals="0">31364</itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniTotaleAmmortamentiSvalutazioni>
```

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

.....omissis.....

```
<itcc-
ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniImmaterialiMaterialiAltreSvalutazioniImmo
bilizzazioni contextRef="d_2005" unitRef="eur" decimals="0">23623</itcc-
ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniImmaterialiMaterialiAltreSvalutazioniImmo
bilizzazioni>
<itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniImmateriali contextRef="d_2005"
unitRef="eur" decimals="0">769</itcc-
ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniImmateriali>
<itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniMateriali contextRef="d_2005"
unitRef="eur" decimals="0">22854</itcc-
ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniMateriali>
<itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniSvalutazioniCreditiCompresiAttivoCircolanteDisponibilitaLiquide
contextRef="d_2005" unitRef="eur" decimals="0">859</itcc-
ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniSvalutazioniCreditiCompresiAttivoCircolanteDisponibilitaLiquide>
<itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniTotaleAmmortamentiSvalutazioni contextRef="d_2005" unitRef="eur"
decimals="0">24482</itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniTotaleAmmortamentiSvalutazioni>
```

*******ULTIM'ORA*******

Dallo scorso **primo maggio 2010** è possibile codificare, nel nuovo linguaggio XBRL, anche i rendiconti redatti sulla base dei principi contabili internazionali emanati alla data del 1° gennaio 2010. La tassonomia denominata **IFRS TAXONOMY 2010** è ora disponibile (in inglese) sul sito <http://www.iasb.org/xbrl>, ed è in grado di tradurre in dati interattivi sia gli schemi quantitativi (*situazione patrimoniale/finanziaria, conto economico complessivo, prospetto delle variazioni del netto e rendiconto finanziario*) che le note.

Questa nuova tassonomia ingloba sia i concetti dei "FULL IFRS", utilizzati dalle quotate, che quelli relativi ai nuovi principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese "IFRS for SMEs".

La traduzione in italiano, da parte di XBRL Italia, della tassonomia IFRS 2010 sarà disponibile tra alcuni mesi.

Qualche accenno all'iter legislativo

Il Codice Civile all'art. 2435 dispone l'obbligo per gli amministratori di depositare al Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla sua approvazione, copia del bilancio d'esercizio, corredata dalla relazione sulla gestione (se obbligatoria) e da quella dei sindaci (se esistenti), oltre al verbale di approvazione dell'assemblea o del Consiglio di sorveglianza.

L'art. 37, c. 21bis, D.L. 223/2006 (*convertito con modifiche dalla L. 248/2006 – c.d. Decreto Visco-Bersani della Manovra estiva del governo Prodi*) stabiliva l'obbligatorietà dell'adozione del formato XBRL per il deposito al Registro delle Imprese del Bilancio a degli altri atti che lo accompagnano. Il successivo art. 3 del DPCM 10/12/2008 di attuazione ha confermato, in ossequio a quanto stabilito dal D.L. 300/2006 di proroga, che l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31.03.2008 per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche tecniche, avvenuta il 16.02.2009 (*quindi nel 2009 solo per esercizi a cavallo d'anno*); pertanto il primo esercizio coincidente con l'anno solare è il 2009, i cui bilanci si depositano "normalmente" nel mese di maggio 2010.

Soggetti obbligati e modalità di deposito

Come già accennato nel precedente paragrafo, l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile XBRL, si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio **in corso al 31 marzo 2008** per le sole imprese che **chiudano l'esercizio successivamente al 16 febbraio 2009**.

I soggetti coinvolti sono tutte le società di capitali su cui grava l'obbligo di depositare il bilancio d'esercizio e relativi allegati, **esclusivamente in via telematica**, presso il Registro delle Imprese competente per territorio, sancito dall'art. 2435 del Codice Civile. In fase di prima applicazione, però, il D.M. 10.12.2008 di attuazione dispone che:

sono esonerate dall'obbligo:

- Le società quotate in mercati regolamentati;
- Le società anche non quotate che redigono i bilanci avvalendosi dei principi contabili internazionali così come previsto dal D. Lgs. n. 38 del 28/2/05;
- Le società esercenti attività di assicurazione/riassicurazione ex art.1 D. Lgs. 7/9/05 n. 209,
- Gli istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- Le società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- Le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
- Le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- Le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- Le società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti;

in via interpretativa, inoltre, (*Circolare Assonime del 19/02/2010, Guida al bilancio telematico con firma digitale delle Camere di Commercio della Lombardia - aprile 2010*) devono essere **considerate esonerate altresì:**

- Le sedi secondarie di società estere;
- Le società che depositano un consolidato redatto all'estero avvalendosi dell'art. 27 del D. Lgs.127/91, solo in relazione al suddetto bilancio.

Tutti i predetti soggetti che non sono obbligati al deposito del bilancio in formato XBRL devono predisporre il bilancio stesso ESCLUSIVAMENTE NEL FORMATO PDF/A come tutti gli altri allegati alla pratica (*stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, eventuali relazioni, verbale di approvazione*), in quanto la produzione di una autonoma tassonomia specifica per i principi contabili internazionali e per gli schemi e le regole di compilazione previsti dalle autorità di vigilanza bancaria e assicurativa, richiede tempi più lunghi di quelli necessari per un'attuazione generalizzata, in considerazione della complessità ed eterogeneità dei relativi documenti contabili.

Per quanto riguarda in particolare le società che adottano i principi contabili internazionali (*c.d. IAS adopter*), è probabile che già con il prossimo anno inizi il processo di adozione di XBRL, vista la recente pubblicazione della tassonomia londinese relativamente agli standard IFRS che dovrà ora essere tradotta in italiano (*vedi "ultimora" a pag. 3 della presente dispensa*).

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Anche se non espressamente esonerate, **le SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE, i cui liquidatori ritengono le tassonomie vigenti non sufficienti a rappresentare il bilancio approvato secondo principi di chiarezza, correttezza e verità, devono depositare insieme alla versione in XBRL, ANCHE UNA COPIA del bilancio IN FORMATO PDF/A** ottenuta esclusivamente mediante trasformazione diretta da file elaborabile, con divieto di utilizzare files immagini derivanti dalla scansione cartacea del documento (art. 5, c. 5, DPCM 10/12/2008). Ritenere non rappresentative le tassonomie, quindi, non esime dall'impiego di XBRL (*a differenza dei soggetti esplicitamente esonerati*) e l'eventuale uso del formato PDF/A per i prospetti contabili, si aggiunge, ma non sostituisce la loro codifica nel formato elettronico elaborabile; sarà anche necessaria una esplicita menzione del fatto nella dichiarazione di conformità (*vedi paragrafo specifico*).

Nel 2009, nella fase che è stata definita “**di prima applicazione**” relativa al deposito dei bilanci delle società che hanno chiuso l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009, l'obbligo di adottare le modalità di presentazione del bilancio e dei relativi allegati nel formato elettronico elaborabile si riteneva assolto con il deposito al Registro Imprese del bilancio di esercizio (*e consolidato, ove redatto*), completo nel formato usuale (*PDF/A non derivante da scansione*), e dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico compilati secondo lo standard XBRL.

A partire dai bilanci dell'esercizio 2009 da depositare quest'anno, la suddetta procedura è limitata, come già detto sopra, ai casi in cui le tassonomie non sono rappresentative dei corretti dati di bilancio, come nel caso delle società in liquidazione, mentre nella generalità dei casi il **PROSPETTO CONTABILE** (*file dello stato patrimoniale, conti d'ordine e conto economico*) deve essere depositato **ESCLUSIVAMENTE** in formato “**istanza XBRL**”, mentre la **NOTA INTEGRATIVA** (*che deve necessariamente costituire un file separato dal prospetto contabile*) deve essere depositata in formato **PDF/A**, non essendo ancora disponibile una valida tassonomia ufficiale per la stessa, trattandosi di un documento prevalentemente “testuale” (*Circolare interpretativa del 21/04/2010 dell'Osservatorio Unioncamere/Cndcec*).

Il formato PDF/A dovrà essere utilizzato anche per **tutti gli altri allegati**, non essendo state ancora predisposte dal CNIPA le specifiche XML previste dall'art. 6 del DPCM 10.12.2008, quale formato obbligatorio per gli allegati alla pratica di deposito del bilancio d'esercizio.

Attualmente, dunque, il deposito in formato XBRL, pur essendo obbligatorio, risulta ancora incompleto, in quanto **la nota integrativa**, che è parte integrante del bilancio d'esercizio, **non è elencata fra i documenti da convertire** nel formato elettronico elaborabile, al pari di tutti gli altri documenti allegati a corredo della pratica (*si rammenta che in applicazione dell'art. 16 del D.L. 185/2008 convertito in Legge 2/2009, dal 30 marzo 2009 **PER LE SOLE SRL, anche consortili**, non è più possibile depositare l'elenco soci unitamente al bilancio d'esercizio, ma eventuali depositi di elenchi soci seguono le disposizioni relative al normale deposito atti che è obbligatorio effettuare utilizzando il nuovo “modello S” di Fedra Plus disponibile dal 16/02/2010, ma **senza l'utilizzo della procedura ComUnica***).

Le imprese e i professionisti che utilizzano un software gestionale dovranno, tramite il loro fornitore, aggiornarlo affinché generi il file in formato XBRL del solo prospetto contabile, separando da esso la nota integrativa, che spesso nei software gestionali forma un unico file con il bilancio. In alternativa è utilizzabile il software messo gratuitamente a disposizione dalle Camere di Commercio (*scaricabile da Web Telemaco*), per la **redazione** di un bilancio XBRL con i formati Excel di Microsoft e Calc di Open Office. Un altro software messo a disposizione dalle CCIAA è “Tebe Plus” (*Tool Elaborazione Bilanci Elettronici*) che permette di verificare la validità formale di un istanza XBRL (**validazione**) prima del suo deposito al Registro Imprese e di generare una rappresentazione in formato HTML o PDF dell'istanza XBRL (**renderizzazione**) onde ottenere un documento leggibile del bilancio (**visualizzazione**).

Conservazione del bilancio e dichiarazione di conformità

Se si considera che secondo l'art. 5 del DPCM 10.12.2008 il formato elaborabile (XBRL) del bilancio d'esercizio costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del DPR n. 581/1995 e che, quindi, sarà proprio l'istanza XBRL ad essere resa pubblica quale prospetto contabile dell'impresa, l'assemblea dei soci dovrà necessariamente approvare una "renderizzazione" (*da fogli di stile predefiniti associati alla tassonomia di riferimento*) dell'istanza stessa per far sì che il bilancio approvato e conservato presso la società nei libri sociali e/o nel libro inventari sia assolutamente conforme a quello depositato presso il Registro delle Imprese.

Secondo le istruzioni della Circolare interpretativa del 21/04/2010 dell'Osservatorio Unioncamere/Cndcec, si possono verificare tre situazioni:

- 1) se l'assemblea approva e la società conserva nei libri sociali il bilancio con prospetto contabile che costituisce la rappresentazione a stampa del file informatico XBRL, colui che provvede al deposito del bilancio d'esercizio al registro delle imprese inserisce in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente dicitura: "**il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società**".
- 2) se il file informatico XBRL differisce dal documento cartaceo approvato dall'assemblea e conservato nei libri sociali (*come nel caso delle società in liquidazione*), colui che provvede al deposito del bilancio d'esercizio al registro delle imprese inserisce, in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente dicitura: "**lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c.**". Sarebbe opportuno che il testo della dichiarazione fosse così indicato anche in calce alla deliberazione di approvazione.
- 3) Se, invece, la società conserva i libri sociali in formato elettronico e il prospetto contabile **in formato XBRL firmato digitalmente** rappresenta il file informatico originale conservato dalla società, **non sarà necessaria una dichiarazione di conformità**. In tal caso il documento sarà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società.

In calce alla Nota integrativa dovrà essere riportata, come d'abitudine, la dichiarazione di veridicità del Bilancio e la sua rispondenza alle risultanze delle scritture contabili, mentre la dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la società degli altri documenti soggetti al deposito, ove necessaria, va riportata in calce ai singoli documenti in formato PDF/A.

Per quanto riguarda i bilanci d'esercizio redatti secondo i **principi contabili internazionali IAS/IFRS** e, pertanto, esonerati dall'adempimento pubblicitario del bilancio in formato XBRL, è necessario, a conferma dell'esonero stesso, che gli amministratori evidenzino nella nota integrativa la dichiarazione in modo esplicito e senza riserve, ai sensi del principio contabile internazionale IAS1, "**la piena conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al momento di formazione del bilancio d'esercizio**".

Firma digitale e rappresentanza

Premesso che la modulistica per il deposito del bilancio d'esercizio al Registro delle Imprese deve essere firmata digitalmente, che a ciascuno dei documenti, di cui all'articolo 2435 del codice civile, deve essere apposta la **firma digitale dell'obligato che ne cura il deposito** e che è ammessa anche la riproduzione di un documento su file che sia sottoscritto digitalmente direttamente dai soggetti obbligati per legge (*quali Segretari e Presidenti, Sindaci, Revisori, ecc.*), la "Guida al bilancio telematico con firma digitale delle Camere di Commercio della Lombardia - aprile 2010" individua quattro diverse modalità di deposito, specificando i poteri di firma dei diversi soggetti:

1) Presentazione del bilancio da parte di un amministratore della società:

- a) L'amministratore risulta intestatario della distinta quale obbligato alla presentazione e sottoscrive con la propria smart card, la distinta, il bilancio ed ogni altro documento (file) allegato;
- b) in calce a ciascun documento dovrà essere riportata la dicitura seguente: "Il/la sottoscritto/a, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società".
- c) nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, la predetta dichiarazione da apporre in calce al relativo documento digitale dovrà essere integrata come segue: "e che ne è stata effettuata la registrazione presso l'Ufficio delle Entrate di.....in data.....al numero....." ; in alternativa deve essere data prova dell'assolvimento di tale obbligo con altra idonea documentazione (*per esempio copia scansionata della ricevuta rilasciata dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate*).

2) Presentazione del bilancio da parte del procuratore speciale:

Se il soggetto obbligato (*amministratore*) non è in possesso di smart card oppure è impossibilitato all'utilizzo della stessa può avvalersi di una "**procura speciale**" specifica "*sui generis*" **senza firma autenticata** (*vedi modello allegato*) che dovrà sottoscrivere con firma autografa, allegando copia del documento d'identità:

- a) il procuratore speciale risulta intestatario della distinta quale obbligato alla presentazione con la qualifica di "procuratore speciale" e sottoscrive con la propria smart card la distinta, il bilancio ed ogni altro documento (file) allegato al bilancio, il modello di procura speciale ed il file che contiene la copia del documento d'identità dell'amministratore che, per garantire la riservatezza dei dati personali in esso contenuti, dovrà essere separato da quello della procura;
- b) **i documenti (*Bilancio e relativi allegati*) trasmessi dal procuratore non devono contenere la dichiarazione di corrispondenza** perché la stessa è già contenuta nel modello di procura speciale e quindi resa dall'amministratore della società che ha conferito procura;
- c) nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, deve essere data prova dell'assolvimento di tale obbligo con idonea documentazione (*per esempio copia scansionata della ricevuta rilasciata dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate*).

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

3) Presentazione del bilancio da parte degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili:

- a) per ogni pratica inviata, oltre al modello B ed eventuale modello S dovrà essere compilato anche il modello NOTE per l'indicazione della dicitura seguente: "Il sottoscritto Dott./Rag nato a..... il....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dichiara: 1) di essere iscritto all'Albo dei..... della Provincia di..... - 2) di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale" – 3) di essere stato incaricato alla trasmissione dal legale rappresentante pro tempore della società di cui al presente adempimento";
- b) il procuratore speciale risulta intestatario della distinta quale obbligato alla presentazione con la qualifica di "commercialista incaricato" e sottoscrive con la propria smart card la distinta, il bilancio ed ogni altro documento (file) allegato al bilancio;
- c) in calce a ciascun documento dovrà essere riportata la dicitura seguente: "Il/la sottoscritto/a Dott./Rag, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"
- d) nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, la predetta dichiarazione da apporre in calce al relativo documento digitale dovrà essere integrata come segue: "e che ne è stata effettuata la registrazione presso l'Ufficio delle Entrate di.....in data.....al numero....."; in alternativa deve essere data prova dell'assolvimento di tale obbligo con altra idonea documentazione (*per esempio copia scansionata della ricevuta rilasciata dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate*).

4) Presentazione del bilancio da parte di un intermediario:

è possibile l'utilizzo di un **intermediario** (*persona diversa dai soggetti già elencati nei punti precedenti*) in possesso delle credenziali per l'accesso a "Telemaco" al solo fine dell'invio della pratica. La modalità può essere utilizzata, ad esempio, qualora il titolare o il soggetto delegato non siano in possesso delle credenziali per l'accesso a "Telemaco", ovvero sorgano problemi con l'utilizzo della strumentazione informatica.

- a) Il soggetto di cui ai punti precedenti, detentore del potere di firma, risulta intestatario della distinta quale obbligato alla presentazione secondo le singole disposizioni già viste e sottoscrive con la propria smart card la distinta, il bilancio ed ogni altro documento (file) allegato al bilancio ed esegue la medesima procedura già descritta ai punti precedenti;
- b) **la sola distinta** dovrà essere sottoscritta digitalmente anche dall'intermediario e il soggetto obbligato, come identificato ai punti precedenti, elegge domicilio speciale presso l'intermediario per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo nonché per l'esecuzione di eventuali rettifiche di errori formali richiesti dall'ufficio.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

MODELLO

PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Codice univoco di identificazione della pratica [_____]

I sottoscritti dichiarano

A) Procura				
di conferire al Sig. _____ procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.				
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati				
di attestare in qualità di amministratori – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti della società.				
C) Domiciliazione				
di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella <input type="checkbox"/> .				
	COGNOME	NOME	QUALIFICA (amministratore, sindaco, ecc.)	FIRMA AUTOGRAFA
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento d'identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara

- ai sensi dell'art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire – anche in qualità di procuratore speciale (sopra lettera A) o di procuratore incaricato ai sensi dell'art. 2209 c.c. (con procura depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ n. prot. _____) – in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 10 della legge 675/1996, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

F I N E

(Stampato e rilegato in proprio)
Sondrio, 05 maggio 2010